



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
www.istitutosociale.it  
info@istitutosociale.it

## ISTITUTO SOCIALE DELLA COMPAGNIA DI GESU'

### Protocollo Whistleblowing - D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

#### Sommario

1. Premessa	1
2. Soggetti legittimati a segnalare	2
3. Oggetto della segnalazione	2
4. Canale di segnalazione interno	3
5. Canale di segnalazione esterno	5
6. Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	6
7. Tutele	6
8. Divieto di atti ritorsivi	7
9. Approvazione della procedura	7

---

#### 1. Premessa

In data 10 marzo 2023 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 24 (di seguito “il **Decreto**”), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione”, che ha modificato la materia del *Whistleblowing*.

Le disposizioni del Decreto sono volte a garantire una maggiore tutela al *Whistleblower o Segnalante*, ovvero colui che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'ente privato acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito “il **Segnalante**”).

La procedura ha la finalità di tutelare pienamente coloro che in buona fede segnalano atti illeciti conosciuti nel contesto lavorativo, dal momento che, come indicato al considerando n. 1 della Direttiva UE 1937 del 2019, “*chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale*”

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con ISTITUTO SOCIALE DELLA COMPAGNIA DI GESU' (di seguito “l'**Ente**”) e sono legittimati alla segnalazione. Essa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sul canale di segnalazione messo a disposizione, sulla procedura di segnalazione, compresi i termini di riscontro, e sull'osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'ente.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito [www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it)
- affissione nelle bacheche aziendali



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
www.istitutosociale.it  
info@istitutosociale.it

## 2. Soggetti legittimati a segnalare

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo i soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati dell'ente i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione con l'ente
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente;
- i soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'ente.

## 3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che configurino o siano potenzialmente in grado di configurare violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, come individuati all'art. 2, comma 1 del Decreto.

In particolare, questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio all'ente quali ad esempio:

- Illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- altri illeciti individuati dall'art. 2, c. 1 del Decreto. A titolo esemplificativo: reati ambientali quali scarico o emissione di materiali pericolosi nel terreno o nell'acqua; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea quali frodi o corruzione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Si evidenzia che il Segnalante deve agire in buona fede, effettuando segnalazioni circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Deve inoltre astenersi dal compiere segnalazioni palesemente infondate, non circostanziate o riguardanti informazioni già di dominio pubblico.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del Decreto le segnalazioni:

- legate ad un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

A titolo esemplificativo, tenuto conto di quanto indicato dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.Lgs. 24/2023 e dalla tipologia di attività che caratterizza l'ente, rientrano tra le circostanze che possono essere oggetto di segnalazione secondo la presente procedura:

- corruzione di pubblici ufficiali;
- presentazione di dichiarazioni false alla Pubblica Amministrazione;
- illeciti in materia ambientale;
- presentazione di informazioni false per ottenere finanziamenti pubblici o privati;
- violazione delle norme in materia di sicurezza o salute sul lavoro;
- violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- molestie e discriminazione di genere nel luogo di lavoro;
- violazioni della normativa in materia di protezione di dati personali.

In particolare, dalla segnalazione dovranno risultare chiari:

- i dati identificativi del Segnalante, nonché un recapito al quale comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
[www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it)  
[info@istitutosociale.it](mailto:info@istitutosociale.it)

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È opportuno allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e saranno prese in considerazione soltanto qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. In questi casi potranno essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, potranno essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

Per eseguire la segnalazione in forma scritta si consiglia la compilazione del modello reperibile nella sezione dedicata sul sito internet [www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it).

Saranno considerate inammissibili le segnalazioni nei seguenti casi:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentire la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

In difetto dei requisiti di procedibilità e ammissibilità il Gestore provvede ad archiviare la segnalazione, conservando evidenza della tracciabilità delle motivazioni a supporto.

## 4. Canale di segnalazione interno

Per il perseguimento degli obiettivi imposti dal Decreto, l'ente ha attivato un canale di segnalazione interno che tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ente ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni a un soggetto autonomo e specificamente formato l'avv. Claudia Iacobino (di seguito "**il Gestore della segnalazione**") così da garantire una maggior riservatezza dei dati personali relativi alla segnalazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate, in forma sia scritta sia orale.

Per quanto riguarda la **forma scritta** la segnalazione potrà essere effettuata tramite lettere raccomandate A/R. La segnalazione dovrà essere inserita **in due buste chiuse cartacee**, precisamente in una prima busta andranno inseriti i dati identificativi del Segnalante unitamente alla copia di un documento d'identità di quest'ultimo **secondo il template che si allega al presente protocollo**; mentre nella seconda busta andrà descritto l'oggetto della segnalazione anche in questo caso utilizzando **il template che si allega al presente protocollo**. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa riportando all'esterno la dicitura "Whistleblowing - riservata al gestore della segnalazione". La lettera raccomandata A/R dovrà poi essere spedita tramite il servizio postale presso lo studio dell'avv. Claudia Iacobino, Consulenza d'Impresa, sito in Via Treviso, 36 10144 Torino, alla cortese attenzione dell'avv. Claudia Iacobino

Per quanto riguarda la segnalazione in **forma orale**, il Segnalante potrà effettuare la segnalazione contattando l'avv. Claudia Iacobino al numero 011-5600305 centralino dello Studio Legale Novara Maggiore Iervese e richiedendo un appuntamento telefonico con il Gestore della Segnalazione, la quale si occuperà di documentare la segnalazione telefonica mediante resoconto dettagliato che dovrà essere controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica e del quale dovrà essere fornita copia al Segnalante.

Inoltre, il Segnalante potrà richiedere un **incontro diretto** al Gestore della Segnalazione contattando avv. Claudia Iacobino al numero 011-5600305 che organizzerà un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da tenersi presso gli uffici dello Studio Legale Novara Maggiore Iervese Consulenza d'Impresa siti in Torino, Via Treviso, 36.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa andrà trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
www.istitutosociale.it  
info@istitutosociale.it

Nel momento in cui riceve una segnalazione, il Gestore della Segnalazione invia al Segnalante, entro sette giorni, un avviso di ricevimento e di presa in carico della segnalazione. Il Gestore si occupa di dare seguito alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante e richiedendo i chiarimenti e le integrazioni documentali o informative eventualmente necessarie. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni del Decreto, compie le indagini ritenute opportune e fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui risulti necessario, ai fini dell'istruttoria, avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali o di soggetti diversi dal Gestore della Segnalazione le saranno estesi gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della segnalazione può archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni, ovvero dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi e funzioni interne competenti per i relativi interventi. Al Gestore della segnalazione, infatti, come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, **non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.**

In merito al termine del tre mesi per il riscontro al segnalante, non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata. In tal caso, al segnalante saranno successivamente comunicati gli esiti finali dell'istruttoria.

## 5. Canale di segnalazione esterno

Il canale di segnalazione esterno è affidato all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Come per la segnalazione interna anche il canale esterno garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È possibile ricorrere alla segnalazione mediante il canale esterno al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto all'art. 4 del Decreto;
- nel caso in cui la segnalazione effettuata tramite canale interno non abbia avuto seguito;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione tramite il canale interno questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha disciplinato nelle Linee Guida e nell'apposito Regolamento<sup>1</sup> le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica ovvero oralmente tramite un servizio telefonico con operatore o tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate all'art. 8 del Decreto, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che in questo caso è ANAC il soggetto responsabile della gestione e della comunicazione sull'esito finale della procedura.

<sup>1</sup> Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023.



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
[www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it)  
[info@istitutosociale.it](mailto:info@istitutosociale.it)

Nei seguenti casi, il Segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone:

- aver previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire “un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche dell’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione tramite il canale esterno questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni, perché, ad esempio, potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all’interno dell’ente.

## 6. Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Il Trattamento dei dati personali del Segnalante avviene in conformità alle disposizioni del GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare ai sensi degli articoli 13 e 14.

Ai sensi dell’art. 14 del Decreto, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Si prega di prendere visione **dell’informativa privacy** fornita al Segnalante allegata al presente protocollo e reperibile sul sito internet [www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it)

## 7. Tutele

Il Capo III del Decreto disciplina le tutele riservate al Segnalante, ovvero l’obbligo di riservatezza della sua identità; il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti; la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette. Tali misure vengono garantite durante tutta la vigenza del contratto o del rapporto lavorativo, ivi incluso il periodo di prova, e sono inoltre estese alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso, qualora il Segnalante sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali misure di protezione si applicano non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare, si tratta dei:

- facilitatori, persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente.

Le predette tutele si applicano al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il Segnalante al momento della segnalazione o della denuncia avesse fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione o la denuncia sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.



# Istituto Sociale

Corso Siracusa, 10/A – 10136 Torino  
Tel. 011 357835 – Fax 011 3247487  
[www.istitutosociale.it](http://www.istitutosociale.it)  
[info@istitutosociale.it](mailto:info@istitutosociale.it)

Va quindi segnalato che qualora venga accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, le tutele del Decreto non saranno garantite, e al Segnalante sarà irrogata una sanzione disciplinare.

## **8. Divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto, l'ente osserva il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del Segnalante e dei soggetti tutelati.

## **9. Approvazione della procedura**

La presente procedura viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sociale. Per le successive revisioni si segue la stessa modalità.

---

Allegati:

1. Informativa privacy
2. Template segnalazioni